

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **128/1967** (ECLI:IT:COST:1967:128)

Giudizio: **GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI**

Presidente: **AMBROSINI** - Redattore: - Relatore: **PAPALDO**

Camera di Consiglio del **18/10/1967**; Decisione del **15/11/1967**

Deposito del **23/11/1967**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **4738**

Atti decisi:

N. 128

ORDINANZA 15 NOVEMBRE 1967

Deposito in cancelleria: 23 novembre 1967.

Pres. AMBROSINI Rel. PAPALDO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio promosso dal Presidente della Regione siciliana con ricorso notificato il 10 aprile 1965, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 22 successivo ed iscritto al n. 7 del Registro ricorsi 1965, per conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione siciliana,

sorto per effetto del decreto del Ministro per l'industria e commercio 13 febbraio 1965, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 1965, n. 46, con il quale è stata trasferita l'impresa dell'Ente Siciliano di Elettricità (E.S.E.) all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica (E. N. E. L.).

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udita nella camera di consiglio del 18 ottobre 1967 la relazione del Giudice Antonino Papaldo;

Ritenuto che con atto in data 21 marzo 1967, depositato in cancelleria il 13 giugno 1967, il Presidente della Regione siciliana ha dichiarato di rinunciare al ricorso suddetto e che tale rinuncia è stata accettata, con dichiarazione in calce all'atto stesso, dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

Considerato che, pertanto, il processo deve essere dichiarato estinto;

Visto l'art. 27 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo per rinuncia.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.